



Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i., relativa alla contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in base al quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n.128”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 286 del 7 dicembre 2023, ed in particolare, l'articolo 2, “Disposizioni transitorie e finali”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43/L;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 44;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, il quale prevede che “*Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.*”;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è stato istituito il capitolo 3070 PG 1 denominato “*Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS)*”, con una dotazione finanziaria di euro 0,5 milioni per l'esercizio finanziario 2025 e 1 milione di euro per gli esercizi finanziari 2026 e 2027;

VISTO, infine, che l'articolo 1, comma 881, della predetta legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che “*Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative del comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.*”;

CONSIDERATA la necessità di avviare la predisposizione delle procedure connesse alla programmazione delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);

DECRETA

Articolo 1 **(Misure Attuative)**

1. Le misure attuative ai sensi dell'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 del Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), sono articolate secondo le attività dettagliate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le attività sono svolte dai seguenti istituti: Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale (ISPRA); Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA), Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a complessivi 2.500.000,00 euro sono ripartite tra i sopra richiamati Istituti coinvolti, anche per annualità, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le attività di monitoraggio sono affidate all'ISPRA e all'CNR-IRSA, le attività di studio e ricerca ad ENEA, ISS, CNR-IRSA.
4. La programmazione delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) è definita nell'ambito di uno o più accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra gli Istituti coinvolti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 6, nell'ambito dei suddetti accordi di collaborazione sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascuna attività di studio, ricerca e monitoraggio, le modalità di attuazione delle stesse, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte degli Istituti e di erogazione delle risorse da parte del Ministero.
6. Ferma restando l'articolazione temporale di utilizzo delle risorse di cui all'allegato 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'erogazione delle risorse agli Istituti di cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - a) L'annualità 2025 sarà erogata a ciascun Istituto, sulla base della ripartizione prevista nell'allegato 1, per un importo pari al 20% (venti per cento) della somma complessiva triennale attribuita a ciascun Istituto, a seguito della registrazione della Corte dei Conti del decreto di approvazione dell'Accordo/Accordi di collaborazione e previa acquisizione della dichiarazione di avvio delle attività da parte di ciascun Istituto;
 - b) Per le annualità 2026 e 2027, come da allegato 1, una prima quota fino ad un massimo del 40% (quaranta per cento) sarà erogata sulla base del rapporto intermedio trasmesso dagli Istituti coinvolti entro la fine del mese di settembre di ciascuna annualità e a seguito dell'approvazione da parte del Ministero del medesimo rapporto intermedio;
 - c) il saldo relativo agli anni 2026 e 2027, come da allegato 1, per ciascuna annualità, sarà erogato nel corso del mese di giugno dell'anno successivo, sulla base del rapporto finale delle attività e della rendicontazione dei costi sostenuti trasmessi dagli Istituti alla fine del mese di aprile dell'anno successivo e previa approvazione da parte del Ministero del resoconto finale presentato.

Articolo 2

(Fonti di finanziamento)

1. Le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) da porre in essere, sono finanziate con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo complessivo di 2.500.000,00 di euro, di cui euro 0.5 milioni per il 2025 e euro 1 milione per le annualità 2026 e 2027.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

Allegato I

La legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al bilancio 2025-2027, all'articolo 1, commi 880-882, ha istituito un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. I PFAS costituiscono una vasta classe di migliaia di sostanze chimiche sintetiche largamente utilizzate e caratterizzate dalla presenza di forti legami carbonio-fluoro. La Commissione Europea ha confermato che le sostanze PFAS necessitano di particolare attenzione, tenuto conto del numero elevato di casi di contaminazione del suolo e delle acque. È, infatti, riconosciuto che le loro caratteristiche e proprietà chimiche, in particolare l'elevata persistenza, oltre alla mobilità, le rendono estremamente preoccupanti.

La Commissione, attraverso la revisione delle norme di settore, ha proposto un aumento delle attività di monitoraggio, valutazione e trattamento di tali sostanze, con ricadute ingenti nelle attività degli Stati Membri.

In tale ottica, il Ministero intende disporre delle somme di cui sopra procedendo ad una progettazione unica nazionale che comprende aspetti di ricerca e aspetti di monitoraggio e comunicazione, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali Enti di ricerca (ISPRA, CNR-IRSA, ENEA, ISS) e avvalendosi del sistema SNPA per l'attività di monitoraggio.

L'attività di ricerca dovrà prevedere un confronto continuativo ed approfondito tra le istituzioni coinvolte, per definire in maniera condivisa l'elenco di sostanze e parametri su cui focalizzare l'attenzione e per selezionare le matrici ambientali sulle quali approfondire le indagini, partendo da una ricognizione approfondita dello stato dell'arte sui monitoraggi in corso nelle diverse matrici ambientali. Dovranno quindi essere definite la strategia di campionamento, le metodiche analitiche e i requisiti minimi di prestazione da applicare nella specifica attività di monitoraggio, attuata dal sistema SNPA con il coordinamento di ISPRA, al fine di delineare un quadro più esaustivo della diffusione dei PFAS sul territorio nazionale.

L'attività di ricerca dovrà prevedere anche lo studio delle tecniche disponibili per l'abbattimento e la rimozione dei PFAS nell'ambiente attraverso l'impiego di soluzioni innovative, così come la predisposizione di una piattaforma per la raccolta, sistematizzazione e condivisione dei dati sino ad ora prodotti e di quelli che saranno generati dalla rete dei laboratori SNPA.

Nella seguente Tabella vengono individuate le attività e le somme destinate a ciascun Istituto per ciascuna annualità.

ISTITUTO	TIPO DI MISURA	MATRICE	DESCRIZIONE MISURA	ANNUALITA' 2025 (Acconto del 20%)	ANNUALITA' 2026	ANNUALITA' 2027	TOTALI
ISPRA-SNPA	Monitoraggio, studio e ricerca	Acque superficiali, sotterranee, biota, suolo, sedimento, percolato, fanghi di depurazione e aria	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione, all'interno delle rispettive reti di competenza, dei metodi analitici e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici di pertinenza. - Selezione di parametri e matrici da monitorare. - Definizione della strategia e del piano di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti norme. - Rafforzamento della competenza all'interno dei laboratori delle Agenzie su tutte le matrici. Organizzazione di circuiti di interconfronto e P&T. - Sviluppo/aggiornamento/definizione condivisa dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA. - Progetto infrastruttura di gestione dei dati. - Esecuzione campionamento, analisi ed elaborazione dati. - Ricognizione e sviluppo di tecnologie di trattamento e rimozione PFAS. Studio del potenziale impatto ambientale dei PFAS nei percolati di discarica, negli effluenti depurati, nei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura. - Sviluppo di una piattaforma dedicata e accessibile al pubblico per la comunicazione e divulgazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti. 	307.000 €	614.000 €	614.000 €	1.535.000€
CNR-IRSA	Monitoraggio, studio e ricerca			67.000 €	134.000 €	134.000 €	335.000 €
ISS	Studio e ricerca			60.000 €	120.000 €	120.000 €	300.000 €
ENEA	Studio e ricerca			66.000 €	132.000 €	132.000 €	330.000 €
						500.000 €	1.000.000 €